



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 19 del 29/01/2010

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2009, n. 2619

Approvazione degli standard professionali e formativi relativi alle figure di “guida turistica” e “guida ambientali escursionistica”, di cui alla L.R. n. 37/2008, in esito alle attività svolte nell’ambito del progetto Leonardo da Vinci “Recognition in Tourism” LLP - LDV/TOI/2007/IT/308.

L’Assessore al Lavoro, Cooperazione e Formazione Professionale, Prof. Michele Losappio, e l’Assessore al Turismo e Industria alberghiera, dott.ssa Magda Terrevoli, sulla base dell’istruttoria espletata dal referente del Progetto Leonardo da Vinci e dal referente del Servizio Turismo e confermata dal Dirigente del Servizio Formazione Professionale, di concerto con il Dirigente ad interim del Servizio Turismo, riferiscono quanto segue:

- vista la Decisione n. 1720/2006/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 novembre 2006 che istituisce un Programma d’azione nel campo dell’apprendimento permanente (LLP).
- visto il Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 del Consiglio del 13 dicembre 2006.
- visto il Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione del 23 dicembre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, modificato da ultimo dal regolamento n. 478/2007 della Commissione del 23 aprile 2007.
- visto l’annuncio ufficiale dell’invito a presentare proposte (DG EAC/30/07), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale C30 del 2.10.2007, pag. 4.
- visto l’invito a presentare proposte - DG EAC/61/06 programma di apprendimento permanente, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale C 313/43 del 20.12.2006.
- vista la Legge Regionale n. 15 del 7 agosto 2002 “Riforma della Formazione Professionale” pubblicata sul BURP n. 104 del 09/08/2002;
- vista la Legge Regionale n. 32 del 02 novembre 2006 “Misure urgenti in materia di Formazione Professionale”;
- vista la Legge Regionale n. 37 del 19 dicembre 2008 “Norme in materia di attività professionali turistiche”.

Considerato che:

- le conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona del 2000 hanno stabilito che una maggior trasparenza delle qualifiche dovrebbe essere una delle componenti principali necessarie per adeguare i sistemi di istruzione e formazione europei alle esigenze della società della conoscenza;
- il Consiglio europeo di Barcellona nel 2002 ha chiesto una più stretta cooperazione nel settore universitario ed un miglioramento della trasparenza e dei metodi di riconoscimento nel campo dell’istruzione e formazione professionale;
- la risoluzione del Consiglio, del 27 giugno 2002, sull’apprendimento permanente invitava la

Commissione, a sviluppare un quadro per il riconoscimento delle qualifiche in materia di istruzione e formazione, partendo dai risultati del processo di Bologna e promuovendo iniziative analoghe nel campo della formazione professionale.

- in tale direzione sono intervenute la decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass) e la raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, sulle competenze chiave per l'apprendimento permanente.
- con Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche (QEQ) per l'apprendimento permanente (2008/C 111/01), è stato chiesto agli Stati europei di "rapportare i loro sistemi nazionali delle qualifiche al Quadro europeo delle qualifiche entro il 2010, in particolare collegando in modo trasparente i livelli delle qualifiche nazionali ai livelli di cui all'allegato II e, ove opportuno, sviluppando quadri nazionali delle qualifiche conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali" ed ancora "di adottare un approccio basato sui risultati dell'apprendimento nel definire e descrivere le qualifiche e di promuovere la convalida dell'apprendimento non formale e informale";
- con Comunicazione della Commissione COM(2008) 865 del 16.12.2008 su "un quadro strategico aggiornato per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione", viene stabilita tra le altre priorità quella di "collegare tutti i sistemi nazionali di qualifiche all'EQF entro il 2010 e incoraggiare l'utilizzazione di metodi basati sui risultati per quanto riguarda le norme e le qualifiche, le procedure di valutazione e di validazione, il trasferimento di crediti, i programmi e la garanzia della qualità".

Preso atto che:

- in risposta all'invito a presentare proposte - DG EAC/61/06 della Commissione Europea, per il programma di apprendimento permanente (LLP) - la Regione Puglia, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1284 del 15.07.2008, ha dato la propria adesione, in qualità di partner, al progetto Leonardo da Vinci "FOR RECOGNITION IN TOURISM - A system standard In the tourism sector for transparency of qualification and learning, for a better development, validation, recognition and certification of learning outcomes" codice LLP - LDV/TOI/2007/IT/308;
- trattandosi di Trasferimento di Innovazione (T01), detto progetto si poneva quale obiettivo finale il trasferimento di un modello di costruzione del Sistema Qualifiche e Titoli nel settore del turismo, coerente con le più recenti indicazioni dell'EQF e dell'ECVET, come contributo per la realizzazione di Quadri Nazionali delle Qualifiche (NQF) attraverso cui migliorare la trasparenza ed il riconoscimento delle Qualifiche e delle competenze comunque acquisite;
- il modello oggetto del trasferimento è stato la risultante integrata di altri 2 Progetti: il primo, "CERTISKILLS", un Progetto Leonardo, ha prodotto una serie di standard (intesi qui come punti di riferimento esplicitati e condivisi) per migliorare la diagnosi dei fabbisogni formativi e progettare l'offerta di percorsi di apprendimento aggiornati, mentre, il secondo, della Regione Campania, realizzato con fondi POR Campania 2000-2006, Mis. III.5 Az. b), ha prodotto la "Progettazione e costruzione del Sistema delle qualifiche con la modellizzazione quale sperimentazione nel settore "Turismo";
- nella definizione del "progetto di adattamento", la Regione Puglia, con il supporto dei partner responsabili del trasferimento ha precisato la volontà di operare nell'area della formazione autonomamente finanziata, trasferita alle Amministrazioni Provinciali con D.G.R. n. 172 del 26/02/07, per la quale risultava già avviato il processo di "decentramento di funzioni", e di intervenire con riferimento ad alcuni dei profili professionali, come definiti nella recente L.R. n. 37/2008 "Norme in materia di attività professionali turistiche";
- la L.R. n. 37/2008 "Norme in materia di attività professionali turistiche", dispone all'art. 4, comma 4 che "La Giunta regionale è autorizzata a individuare requisiti e titoli equipollenti a quelli previsti dal comma 2, su proposta dell'Assessore al turismo e industria alberghiera, di concerto con l'Assessore al lavoro, cooperazione e formazione professionale, sentite le organizzazioni sindacali e di rappresentanza

datoriale maggiormente rappresentative a livello regionale”;

- il processo di “governance” adottato nel corso del progetto, nella definizione e trasferimento del sistema di standard, ha visto il coinvolgimento, attraverso numerosi laboratori di produzione, concertazione e validazione, di tutti i soggetti “attori” nel sistema degli apprendimenti: Servizio Turismo della Regione Puglia, Amministrazioni Provinciali, Organizzazioni datoriali e sindacali, Università e Scuola, la cui presenza e coinvolgimento hanno consentito di identificare risultati di apprendimento quanto più significativi per il mercato del lavoro;

- detto processo ha prodotto quali risultati finali gli standard professionali e formativi relativi alle figure di “guida turistica” e “guida ambientale escursionistica”, costituiti dai documenti di cui agli allegati 2 (Competenze tecnico professionali “guida turistica” e “guida ambientale escursionistica”) e 3 (Competenze di base per il livello QEQ6), parti integranti della presente deliberazione e le modalità di utilizzo degli stessi, come descritte nell’allegato 1 (Istruzioni operative sull’uso degli standard professionali e formativi relativi alle figure di “guida turistica” e “guida ambientale escursionistica”), anch’esso parte integrante del presente provvedimento.

Per quanto sopra esposto, con il presente atto si intende approvare i contenuti di cui agli allegati 1 “Istruzioni operative sull’uso degli standard professionali e formativi relativi alle figure di “guida turistica” e “guida ambientale escursionistica”, 2 “Competenze tecnico professionali “guida turistica” e “guida ambientale escursionistica” e 3 “Competenze di base per il livello QEQ6”, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione.

Inoltre, in linea con quanto previsto dalla L.R. 37/2008 “Norme in materia di attività professionali turistiche”, si intende stabilire che:

A. per effetto di quanto disposto dall’art. 4, commi 1, 2 e 4 della stessa L.R. n. 37/2008, costituiscano “titoli equipollenti” per l’esercizio della professione di “guida turistica” o “guida ambientale escursionistica” il possesso di diploma d’istruzione secondaria di secondo grado o titolo di studio equipollente conseguito all’estero, affiancato dal possesso di qualifica professionale, rilasciata in esito a:

- I. percorsi triennali, che consentano l’acquisizione delle competenze (tecnico professionali e di base) di cui agli allegati 2 e 3 ai quali si accede con diploma d’istruzione secondaria di secondo grado o titolo di studio equipollente conseguito all’estero;

- II. ovvero percorsi tecnico professionali della durata di 18 mesi (solo competenze tecnico professionali di cui all’allegato 2) ai quali si accede previo riconoscimento dei Crediti di Ammissione relativi alle Competenze di Base (di cui all’allegato 3).

B. per effetto di quanto disposto dalla legge 37/2008 (art. 4 comma 2), dette qualifiche siano di livello 6 del Quadro Europeo delle Qualifiche, corrispondente al descrittore per il primo ciclo nel Quadro dei titoli accademici dell’area europea dell’istruzione superiore (laurea di primo livello), sia con riferimento alla Competenze di base che a quelle tecnico professionali;

C. il percorso di formazione di cui al punto A.I (competenze tecnico professionali + competenze di base) debba essere della durata complessiva di 3600 ore di formazione assistita + 900 ore di autoformazione, corrispondente a 180 crediti;

D. il percorso di formazione di cui al punto A.II (solo competenze tecnico professionali) debba essere costituito da 1800 ore di formazione assistita + 450 ore di autoformazione, corrispondente a 90 crediti.

Ai fini dell’accesso al corso di formazione di cui al punto A.II occorre:

- essere in possesso di laurea triennale di qualsiasi tipologia (anche diversa da quelle richieste dalla L.R. n. 37/2008), ovvero

- essere in possesso di diploma d’istruzione secondaria di secondo grado o titolo di studio equipollente conseguito all’estero, associato al possesso dei 90 crediti relativi alle 9 competenze di base (allegato 3), opportunamente dimostrato attraverso apposite attestazioni, ovvero

- in assenza di certificazione dei suddetti 90 crediti, superare con esito positivo un test/prove di ammissione, atto a verificare il possesso di tutte le competenze di base e suddiviso in funzione delle 9 aree di competenza (e relativi crediti formativi) descritte nell’allegato 3;

L'accertamento delle competenze di base per l'accesso al corso tecnico professionale di cui alla lettera A.II, tramite test/prove di ammissione di cui sopra, deve essere effettuato a cura del Soggetto attuatore, attraverso apposita Commissione di valutazione da istituire al momento dell'attivazione del corso stesso.

Le certificazioni attestanti il possesso delle 9 competenze di base devono essere rilasciate in esito ad attività formative coerenti con le Unità di Competenze e le Unità Formative di cui all'allegato 3 (Competenze di base).

La Regione Puglia, Servizio Formazione Professionale e le Amministrazioni Provinciali potranno autorizzare la realizzazione dei corsi di cui sopra (conformi alle 9 Unità di Competenze e Unità Formative di base, di cui all'allegato 3), che danno luogo a Certificazione di Competenze per il successivo conseguimento di qualifiche di livello QEQ 6;

E. la Regione Puglia, Servizio Formazione Professionale e le Amministrazioni Provinciali potranno autorizzare e finanziare attività formative (di cui alla lettera A.I e A.II) inerenti le qualifiche di "Guida turistica" e "guida ambientale escursionistica", esclusivamente laddove le proposte progettuali presentate dai Soggetti attuatori rispettino gli standard professionali e formativi descritti negli allegati 1, 2 e 3;

F. attraverso il formulario, in sede di presentazione dei progetti, il Soggetto proponente descriva nel dettaglio i criteri e le modalità di strutturazione del test/prova di ammissione ai percorsi di cui al punto D della presente deliberazione (tecnico professionale di 1800 ore + 450 ore di autoformazione, corrispondente a 90 crediti), sulla base dei descrittori ed indicatori riportati nella sezione B delle Unità di Competenze di cui all'allegato 3 relativo alle competenze di base.

Con il presente provvedimento si intende, altresì, dare atto che la figura di "guida turistica sportiva", descritta nella L.R. n. 37/2008, che è stata ugualmente oggetto di approfondimento nel corso dei vari laboratori realizzati nell'ambito del progetto Leonardo, sarà oggetto di successivo atto da parte della Giunta Regionale.

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001 n. 28 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso e considerato, l'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come dinanzi illustrate, propone l'adozione del seguente atto finale, di specifica competenza della Giunta Regionale, così come puntualmente definito dalla L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lettere t) e k).

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta degli Assessori;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Formazione Professionale che ne attesta la conformità alla normativa vigente;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di approvare i contenuti di cui agli allegati 1 "Istruzioni operative sull'uso degli standard professionali e formativi relativi alle figure di "guida turistica" e "guida ambientale escursionistica", 2 "Competenze tecnico professionali "guida turistica" e "guida ambientale escursionistica" e 3 "Competenze di base per il livello QEQ6", parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

- di stabilire che, in linea con quanto previsto dalla L.R. 37/2008 “Norme in materia di attività professionali turistiche”:

A. per effetto di quanto disposto dall’art. 4, commi 1, 2 e 4 della stessa L.R. n. 37/2008, costituiscano “titoli equipollenti” per l’esercizio della professione di “guida turistica” o “guida ambientale escursionistica” il possesso di diploma d’istruzione secondaria di secondo grado o titolo di studio equipollente conseguito all’estero, affiancato dal possesso di qualifica professionale, rilasciata in esito a:

I. percorsi triennali, che consentano l’acquisizione delle competenze (tecnico professionali e di base) di cui agli allegati 2 e 3 ai quali si accede con diploma d’istruzione secondaria di secondo grado o titolo di studio equipollente conseguito all’estero;

II. ovvero percorsi tecnico professionali della durata di 18 mesi (solo competenze tecnico professionali di cui all’allegato 2) ai quali si accede previo riconoscimento dei Crediti di Ammissione relativi alle Competenze di Base (di cui all’allegato 3).

B. per effetto di quanto disposto dalla legge 37/2008 (art. 4 comma 2), dette qualifiche siano di livello 6 del Quadro Europeo delle Qualifiche, corrispondente al descrittore per il primo ciclo nel Quadro dei titoli accademici dell’area europea dell’istruzione superiore (laurea di primo livello), sia con riferimento alla Competenze di base che a quelle tecnico professionali;

C. il percorso di formazione di cui al punto A.I (competenze tecnico professionali + competenze di base) debba essere della durata complessiva di 3600 ore di formazione assistita + 900 ore di autoformazione, corrispondente a 180 crediti;

D. il percorso di formazione di cui al punto A.II (solo competenze tecnico professionali) debba essere costituito da 1800 ore di formazione assistita + 450 ore di autoformazione, corrispondente a 90 crediti.

Ai fini dell’accesso al corso di formazione di cui al punto A.II occorre:

- essere in possesso di laurea triennale di qualsiasi tipologia (anche diversa da quelle richieste dalla L.R. n. 37/2008), ovvero
- essere in possesso di diploma d’istruzione secondaria di secondo grado o titolo di studio equipollente conseguito all’estero, associato al possesso dei 90 crediti relativi alle 9 competenze di base (allegato 3), opportunamente dimostrato attraverso apposite attestazioni, ovvero
- in assenza di certificazione dei suddetti 90 crediti, superare con esito positivo un test/prove di ammissione, atto a verificare il possesso di tutte le competenze di base e suddiviso in funzione delle 9 aree di competenza (e relativi crediti formativi) descritte nell’allegato 3;

L’accertamento delle competenze di base per l’accesso al corso tecnico professionale di cui alla lettera A.II, tramite test/prove di ammissione di cui sopra, deve essere effettuato a cura del Soggetto attuatore, attraverso apposita Commissione di valutazione da istituire al momento dell’attivazione del corso stesso.

Le certificazioni attestanti il possesso delle 9 competenze di base devono essere rilasciate in esito ad attività formative coerenti con le Unità di Competenze e le Unità Formative di cui all’allegato 3 (Competenze di base).

La Regione Puglia, Servizio Formazione Professionale e le Amministrazioni Provinciali potranno autorizzare la realizzazione dei corsi di cui sopra (conformi alle 9 Unità di Competenze e Unità Formative di base, di cui all’allegato 3), che danno luogo a Certificazione di Competenze per il successivo conseguimento di qualifiche di livello QEQ 6;

E. la Regione Puglia, Servizio Formazione Professionale e le Amministrazioni Provinciali potranno autorizzare e finanziare attività formative (di cui alla lettera A.I e A.II) inerenti le qualifiche di “Guida turistica” e “guida ambientale escursionistica”, esclusivamente laddove le proposte progettuali presentate dai Soggetti attuatori rispettino gli standard professionali e formativi descritti negli allegati 1, 2

e 3;

F. attraverso il formulario, in sede di presentazione dei progetti, il Soggetto proponente descriva nel dettaglio i criteri e le modalità di strutturazione del test/prova di ammissione ai percorsi di cui al punto D della presente deliberazione (tecnico professionale di 1800 ore + 450 ore di autoformazione, corrispondente a 90 crediti), sulla base dei descrittori ed indicatori riportati nella sezione B delle Unità di Competenze di cui all' allegato 3 relativo alle competenze di base;

- di dare atto che la figura di "guida turistica sportiva", descritta nella L.R. n. 37/2008, che è stata ugualmente oggetto di approfondimento nel corso dei vari laboratori realizzati nell'ambito del progetto Leonardo, sarà oggetto di successivo atto da parte della Giunta Regionale;

- di autorizzare il Dirigente del Servizio Formazione Professionale a porre in essere tutti i successivi atti necessari all'esecuzione di quanto previsto nel presente provvedimento;

- di trasmettere il presente provvedimento, esecutivo, al Consiglio Regionale, ai sensi della L.R. 41/07, art. 10, comma 2;

- di disporre la pubblicazione sul BURP del presente provvedimento, con i relativi allegati, a cura della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e smi;

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, con i relativi allegati, sul sito istituzionale della Regione Puglia a cura della Segreteria della Giunta Regionale e sul sito www.viaggiareinpuglia.it a cura del Servizio Turismo;

- di stabilire che tutto quanto approvato e disposto con la presente deliberazione abbia effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola